



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore*

*Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1988**

***Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche. (GU Serie Generale n.47 del 26-2-1988)***

*Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1941, n. 1369;*

*Visto il proprio decreto del 6 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 luglio 1976), con il quale venivano determinate le tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche delle fotografie di cui agli articoli da 86 a 92 della legge n. 633/1941 citata;*

*Considerata l'opportunità di rivedere dette tariffe;*

*Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;*

*Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, formulata nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987;*

*Decreta:*

**Articolo unico**

1. Le tariffe relative all'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:  
per le fotografie in bianco e nero di opere d'arte figurativa: L.1.200 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 4.500  
per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 2.400  
per fotografia, fino ad un massimo di sei fotografie tratte dallo stesso servizio o serie;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 2.400 per fotografia, fino ad un massimo di sei fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nelle antologie.

2. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di produzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata se risultano dalla fotografia riprodotta).

3. L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.

4. L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito dell'antologia previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente decreto, sostitutivo del decreto 6 luglio 1976, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1988

p. Il Presidente: RUBBI